



Titolo

Processo sportivo in genere - computo dei termini - art. 52, comma 4, CGS - giorno di scadenza festivo – termine a ritroso - dies ad quem - individuazione - nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza - art. 155, comma 4 e comma 5 CPC;

Descrizione

Ai sensi dell'art. 52, I° comma *“nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali”*; il successivo 4° comma dispone, altresì, che *“se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”*. Tuttavia, il termine disciplinato dall'art. 104, II° comma CGS è un termine c.d. *“a ritroso”*. Si pone il tema dell'applicazione della proroga della scadenza, ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza, che scadono nella giornata del sabato. Atteso che il 4° comma dell'art. 52 CGS si occupa della sola scadenza *“in avanti”* che va a coincidere con un giorno festivo, la lacuna dell'ordinamento va colmata con il rinvio esterno operato dall'art. 3, comma 2 CGS, al Codice di giustizia del Coni, il quale all'art. 2, comma 6, a sua volta dispone: *“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”*. Pacifica giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che l'art. 155 CPC, comma 4, (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano *“a ritroso”*, ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il *dies ad quem* dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass., sezione VI, 14 settembre 2017, n. 21335; anche sezione VI, 12 marzo 2020, n. 7068 e sezione lavoro, 10 gennaio 2020, n. 301).

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 72/CFA/2020-2021/C

Presidente

Torsello

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 52, comma 4, CGS; art. 104, comma 2, CGS; art. 3, comma 2, CGS; art. 155, comma 4 e comma 5 CPC;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 072 CFA del 18 gennaio 2021 (Procura Federale/omissis)